Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° febbraio 1965, n. **13**.

Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.

Art. 2.

La nuova tariffa dei dazi doganali di importazione dovrà essere redatta in conformità:

1) della nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e successive aggiunte e modificazioni, e relative regole generali per la interpretazione;

2) delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunità europee e della relativa regola generale per l'interpretazione.

In relazione ai dazi doganali applicati alla data del 1° gennaio 1957 ed a quelli fissati nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, dovranno essere stabiliti, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, i dazi che, alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, risulteranno applicabili a norma:

del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

dei Trattati e relativi atti allegati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

Tenuto conto della esigenza di assicurare, a norma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, nel quadro delle voci e note previste dalla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso e delle sottovoci, note e dazi della tariffa doganale comune stessa, saranno inseriti, nella emananda tariffa, con appropriata formulazione tecnica ed opportuni adattamenti, le sottovoci, note e dazi che, a tal fine, si renderanno necessari.

La nuova tariffa dei dazi doganali sarà corredata da disposizioni preliminari che saranno recepite dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, adattandone opportunamente il testo alla nuova redazione dell'emananda tariffa ed apportando alle disposizioni stesse quelle modificazioni che si rendessero necessarie per adeguarle agli accordi internazionali e per coordinarle con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate.

Le disposizioni stesse possono prevedere norme che consentano al Ministro per le finanze di apportare variazioni ai diritti di magazzinaggio per le merci custodite nei magazzini di diretta e temporanea custodia della dogana, per adeguarle alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle ferrovie dello Stato.

Stabiliranno, inoltre, che la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione sia applicata anche alle merci in esportazione.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è, inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonchè alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne lo inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonchè per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee.

Art. 4.

E' costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzioni di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa ed alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla tariffa medesima ai sensi e nei termini degli articoli precedenti.

Art. 5.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o della Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette con qualifica non superiore a ispettore generale da collocare all'uopo nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per il funzionamento della segreteria tecnica la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente dell'opera:

a) di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato:

b) di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato con i fondi iscritti nel capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

A partire dall'esercizio 1965, l'onere annuo sarà di lire 6 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1965, n. **14**.

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata sono regolate dalle norme seguenti.

Art. 2.

Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.

L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circostanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della Direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano responsabili.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

Art. 3.

Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: *A, B, C* e *D*.

La classificazione ha luogo con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare e della entità delle altre eventuali prestazioni di servizio.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri e le modalità indicati nei commi precedenti.

Art. 4.

E' demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.

I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarità o negligenze gravi.

L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

Art. 5.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualità di ex agente della azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

Art. 6.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

E' in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purchè l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni.

La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore.

L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonchè dei danni che per sua colpa abbia subito.

Art. 7.

All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente articolo 3, diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna mensilmente e delle quali l'ultima in occasione delle feste natalizie.

Detto canone sarà determinato mediante accordi tra le associazioni sindacali di categoria.

In mancanza di tali accordi o qualora questi non siano comunque applicabili, il canone di cui al primo comma sarà determinato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, sentite le associazioni sindacali di categoria.

Nella determinazione del canone dovrà inoltre tenersi conto delle quote aggiuntive da corrispondersi all'assuntore per ciascun coadiutore, nonchè degli oneri relativi alla previdenza e assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.

Per ciascun giorno di assenza dal servizio per malattia, all'assuntore compete per i primi cinque giorni della malattia, la metà di un trentesimo della quota mensile del canone di cui ai precedenti commi, mentre per i giorni successivi e fino al 180° giorno di assenza compete l'intera quota mensile del canone.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

Art. 9.

Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell'articolo 7.

Art. 10.

Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti.

Il contributo per tali prestazioni, a carico dell'azienda per sette ottavi e dell'assuntore per un ottavo, è stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dall'azienda e da ciascun iscritto.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l'azienda e gli assuntori concorrono nella stessa misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione dell'aliquota contributiva.

Art. 11.

In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.

E' in facoltà dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e per il traffico:

1) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilità dell'assuntore ad assolvere l'incarico;

2) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;

3) per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospensione condizionale della pena;

4) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;

5) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

La facoltà di cui al secondo comma compete all'azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria. In tal caso l'assuntore sarà preferito nell'assegnazione di altri appalti.

Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

Art. 12.

All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festività infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.

All'assuntore spetta un periodo di ferie di giorni 15 per ogni anno.

L'assuntore durante le assenze per malattia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla Direzione di esercizio; l'onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, è a carico dell'azienda.

L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.

Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 2) del precedente articolo 11, in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potrà essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonchè della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.

Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori.

Art. 13.

E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonchè le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

In particolare poi essi sono tenuti:

1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;

2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;

3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 2, anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;

4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2;

5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.

Art. 14.

Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla Direzione di esercizio nonchè alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a:

1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;

2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonchè esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e semprechè a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;

3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo verranno loro consegnati.

E' in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

E' fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

Art. 15.

L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonchè i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 16.

Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.

Art. 17.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 febbraio 1965, n. 15.

Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra Provincia, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 febbraio 1965, n. 16.

Utilizzazione di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.

Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo stanziamento di cui sopra potrà essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle società controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — BO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società «Cattolica di Assicurazione», con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società «Cattolica di Assicurazione» con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società «Cattolica di Assicurazione», con sede in Verona:

Tariffa Cat. 6, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(364)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(875)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 6 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

Il 15 gennaio 1965 in base ad autorizzazione disposta con legge 4 agosto 1960, n. 924, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

In conformità al disposto dell'art. 10 l'Accordo suddetto è entrato in vigore il 15 gennaio 1965.

(941)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.977.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi della'rt. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Castelpoto (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.241.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Pagliet (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Bocchigliero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Roscigno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Senigallia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica est Tagliamento, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13797/10239 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica est Tagliamento, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(936)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 gennaio 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro), in amministrazione straordinaria, l'avv. Dario Bompiani è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(952)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1964.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1964, avranno luogo nei giorni 26 e 27 febbraio 1965, alle ore 8, in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 28 febbraio 1965, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula.

(959)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1964, registro n. 12, foglio n. 13, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Lintas dott. Luigi, ispettore generale.

Componenti:

Martino dott. Salvatore, ispettore capo;

Tarantino dott. Ciro, ispettore capo;

Benucci prof. Vinicio, ordinario di scienze naturali e di patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio;

Vivarelli prof. Alberto, incaricato di zootecnia nell'Istituto tecnico agrario di Fabriano.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 380. — ANGELINI

(942)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.